

## proposta di legge n. 251

a iniziativa del Consigliere MOLLAROLI  
*presentata in data 26 giugno 2008*

—————

MODIFICA ALL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE  
10 AGOSTO 1988, N. 34  
"FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI"

—————

Signori Consiglieri,

la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari) è già stata oggetto di una recente modificazione ad opera dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2008, n. 7.

Con tale modifica si è inteso escludere il personale dei gruppi consiliari con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) così come modificato dal comma 76 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

In quest'ultima normativa infatti sono previsti particolari requisiti per la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tra i quali una comprovata specializzazione universitaria, che sono da ritenersi applicabili alle strutture ordinarie della pubblica amministrazione, ma non a quegli uffici di diretta collaborazione

con organismi di carattere politico-istituzionale, quali sono appunto i gruppi consiliari. Ciò anche in analogia a quanto previsto dallo stesso decreto legislativo 165/2001 (articolo 14, comma 2) per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Orbene la modifica alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 34/1988, introdotta con la recente legge regionale 7/2008, è risultata ad un esame degli organi statali competenti ad elevare l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale, formulata in modo ambiguo, dal momento che nel testo originario della lettera b) citata non si parla in modo espresso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma genericamente di "convenzioni", potendosi quindi accreditare l'idea che il campo dell'esclusione dal rispetto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001 possa risultare più ampio.

Per queste ragioni, ed in particolare per evitare un contenzioso costituzionale su una normativa altrimenti legittima, si è formulata la presente proposta, che viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea legislativa.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 34/1988)*

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari), da ultimo modificata con l.r. 29 aprile 2008, n. 7, è sostituita dalla seguente:

“b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento, i requisiti e la durata dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell'indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quello della legislatura. All'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.